

COMUNE DI CASTELSILANO



L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA

**SI RICHIAMA L'ATTENZIONE SUI CONTENUTI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 28 DICEMBRE 2007:**

**" DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE COMPENSAZIONI DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI E PER I CLIENTI IN GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE "**

**I CLIENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIAMATI DAL CITATO DECRETO MINISTERIALE DEVONO INOLTRE APPOSITA DOMANDA PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA CHE VALUTA E AMMETTE LA STESSA**

**E' POSSIBILE CHIEDERE MAGGIORI INFORMAZIONI ED INOLTRE LE DOMANDE PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI CASTELSILANO**

Istruttore - Responsabile Sig.ra [Isabella Olivito](#)

**D.M. 28 dicembre 2007 (GU 18 febbraio 2008, n. 41)**

**Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA e IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

**Decreta**

**Art. 1. Ambito di applicazione**

1. Il presente decreto individua i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici economicamente disagiati, ai sensi dell'art. 1, comma 375 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché per i

clienti domestici in grave condizione di salute, tale da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.

2. Nell'ambito della revisione dell'ordinamento tariffario per i clienti domestici del settore elettrico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti di cui al comma 1, in modo che la stessa:

- a) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;
- b) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti;
- c) promuova un uso efficiente delle risorse.

3. La compensazione di cui al comma 1 è applicata alla spesa complessiva sostenuta, comprensiva della quota fissa e delle quote variabili relative ai consumi di energia elettrica, incluse le componenti A e UC applicate alla clientela domestica agevolata.

4. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al presente decreto sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituisce una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al comma 1.

## **Art. 2. Criteri di compensazione per i clienti domestici in condizioni di disagio economico**

1. Nell'ambito della revisione del sistema tariffario, la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica è riconosciuta ai clienti domestici in condizioni di effettivo disagio economico, in forma parametrata al numero di componenti la famiglia anagrafica, con riferimento ad un livello di consumo di energia elettrica e di potenza impegnata, compatibile con l'alimentazione delle ordinarie apparecchiature elettriche di uso domestico, in modo tale da produrre una riduzione della spesa dell'utente medio indicativamente del 20%.

2. L'Autorità provvede a definire le modalità applicative, secondo criteri di equità e di graduale superamento degli effetti dei meccanismi redistributivi attualmente esistenti, mitigando le conseguenze economiche sulle categorie di clienti domestici, negativamente interessati dalla manovra.

3. Ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e, in ogni caso, contestualmente alla revisione del sistema tariffario applicato alla generalità dell'utenza, hanno diritto alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica i clienti domestici con ISEE fino a 7.500 euro.

## **Art. 3. Criteri di compensazione per i clienti domestici utilizzatori di apparecchiature medico-terapeutiche**

1. La compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica è riconosciuta ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica, al fine di compensare la maggiore onerosità connessa all'utilizzo di dette apparecchiature.

2. A tal fine, l'Autorità sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico possibili modalità compensative, entro il 1° gennaio 2008, riferite sia al maggior impegno di potenza, sia al maggior consumo di energia elettrica connessi all'utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1.

3. La compensazione della spesa di cui al comma 1 è cumulabile con la compensazione prevista dall'art. 2, comma 1, in presenza dei rispettivi requisiti di ammissibilità.

#### **Art. 4. Gestione dell'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica**

1. Il cliente in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, per avere accesso alla compensazione, presenta apposita richiesta al comune di residenza. La richiesta, per i soli clienti in condizioni di disagio economico, è riferita alle forniture di energia per una sola abitazione di residenza dei componenti il nucleo familiare in possesso dei requisiti ISEE di cui all'art. 2, comma 3.

2. Il comune, anche attraverso supporto informatico, valuta e ammette le domande di cui al comma 1, previa verifica che il livello di ISEE relativo al nucleo familiare cui si riferisce la domanda sia compreso nel limite indicato all'art. 2, comma 4 ovvero previa presentazione del certificato rilasciato dalla Azienda sanitaria locale di appartenenza, attestante le gravi condizioni di salute di uno dei componenti il nucleo familiare tali da richiedere l'utilizzo delle apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica di cui all'art. 3, comma 1.

3. In caso di esito positivo della procedura di ammissione, il comune rilascia al cliente di cui al comma 1, un certificato che riconosce la titolarità a godere della compensazione e comunicano al soggetto competente, individuato ai sensi del comma 5, gli elementi informativi necessari alla gestione dei clienti tutelati.

4. Ai fini della valutazione e dell'ammissione delle richieste formulate ai sensi del comma 1, il comune provvede ordinariamente in via diretta, fatte salve le facoltà previste dalle disposizioni di cui al titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua:

a) il soggetto della filiera elettrica competente a ricevere il certificato nonché gli elementi informativi di cui al comma 3, e a gestire ed erogare la compensazione;

b) le modalità con cui la medesima compensazione è trasferita ai clienti finali.

6. L'impresa di distribuzione di energia elettrica è tenuta a verificare che il cliente agevolato connesso alla propria rete risulti effettivamente titolare della potenza elettrica impegnata oggetto di compensazione e che le utenze cui si riferiscono le apparecchiature di cui all'art. 3, comma 1 siano incluse negli elenchi di cui la medesima impresa è in possesso, anche ai fini dell'attuazione delle procedure di distacco programmato, fatta salva l'adozione di apposite misure del Ministero della salute, ai fini della individuazione delle apparecchiature di cui all'art. 3, comma 1.

7. Il cliente di cui al comma 1 è tenuto a comunicare con tempestività all'impresa fornitrice di energia elettrica il venir meno delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto e la relativa decorrenza.

## **Art. 5. Disposizioni transitorie e finali**

1. Nell'ambito della revisione del vigente ordinamento tariffario elettrico dei clienti domestici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente decreto.

2. I maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle attività di cui all'art. 4, commi da 1 a 4, trovano copertura finanziaria nelle disponibilità del Fondo, di cui al comma 362 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas monitora gli effetti delle disposizioni tariffarie del presente decreto dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, della famiglia e della solidarietà sociale al fine dell'adozione di disposizioni modificative ed integrative.

4. Il presente decreto è inviato alla registrazione della Corte dei conti ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.